CAMERA DEI DEPUTATI N. 2655

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 14 luglio 1970

Valutazione del servizio militare ai fini della progressione nella carriera degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base all'articolo 51 della Costituzione tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Il successivo articolo 52 precisa che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e che il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

Appare chiaro come il Costituente, con le norme sopra citate, abbia inteso eliminare ogni discriminazione di trattamento in relazione al sesso e tutelare il lavoratore che abbia adempiuto all'obbligo del servizio militare non soltanto nel momento del rientro nella vita civile, mediante la conservazione del posto, ma anche reintegrandolo nei diritti che avrebbe maturati se, per qualsiasi ragione, non avesse prestato servizio militare.

Tale è, infatti, l'interpretazione data dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - secondo il quale l'impiegato chiamato alle armi per gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva, in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni, ed il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Da parte degli organi giurisdizionali, però, le norme di cui trattasi sono state interpretate restrittivamente. Ad esempio, con riguardo ai concorsi per direttore didattico, per partecipare ai quali condizione indispensabile è l'aver prestato dodici anni di servizio, in qualità di maestro elementare di ruolo, non è stato considerato valido, ai fini del computo dell'anzidetta anzianità di servizio, il periodo di assenza dalla scuola del maestro stesso per adempiere all'obbligo del servizio militare di leva. Tale interpretazione sarebbe motivata dal fatto che la carriera direttiva è da considerare una nuova attività non avente alcunché in comune con quella dell'insegnamento, tanto è vero che, per accedervi, l'insegnante deve sostenere apposito concorso.

La motivazione potrebbe anche essere accettabile se, per partecipare al concorso direttivo, non fosse prevista, come *condicio sine qua non* la qualifica di insegnante elementare di ruolo in attività di servizio. Sem-

bra quindi evidente che l'accesso al ruolo di direttore didattico costituisca sviluppo di carriera per gli insegnanti elementari anche se tale accesso è subordinato al superamento di apposito concorso.

D'altro canto, una interpretazione diversa violerebbe l'accennato articolo 51 della Costituzione, in quanto darebbe luogo ad una discriminazione tra gli insegnanti elementari maschi, aspiranti al posto di direttore didattico, che sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, e i concorrenti di sesso femminile, ugualmente aspiranti a tale posto, che ovviamente questi obblighi non sono tenuti ad osservare.

Per le ragioni come sopra esposte ho ritenuto di presentare la seguente proposta di legge, che sottopongo alla vostra attenzione con la quale affrontando il problema sul piano generale, si prevede che il periodo di tempo trascorso in aspettativa dall'impiegato civile dello Stato, per adempiere agli obblighi di leva, sia da considerare valido a tutti gli effetti nella determinazione del computo dell'effettivo servizio prestato ogni volta che una determinata anzianità di ruolo sia richiesta come requisito per il passaggio, con o senza concorso, ad una carriera diversa, compresa quella direttiva, nei ruoli della pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il periodo di tempo trascorso in aspettativa dall'impiegato civile dello Stato, per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva, in seguito ad arruolamento volontario, è da considerare valido agli effetti della determinazione dell'effettivo servizio prestato dallo stesso tutte le volte che l'anzianità nel ruolo sia richiesta come requisito per il passaggio, con o senza concorso, ad una carriera diversa, compresa quella direttiva, nei ruoli della pubblica amministrazione.